

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 1 Componente 3

Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”

Sub-investimento 1.1.2 “Sistema di certificazione dell’identità digitale dei beni culturali”

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016

CUP F81B21008250006

TRA

L’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - *Digital Library* (di seguito “**Istituto**” o “**Digital Library**”), con sede in Roma, Via di San Michele n. 18, Codice Fiscale 96452070582, rappresentato dall’arch. Laura Moro, in qualità di direttore e legale rappresentante *pro tempore*,

E

l’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito anche “**Agenzia**” o “**AgID**”), con sede in Roma, via Liszt n. 21, Codice Fiscale: 97735020584, in persona del direttore generale *pro tempore* ing. Francesco Paorici, di seguito indicate congiuntamente anche come “**Parti**” e singolarmente “**Parte**”

PREMESSE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e in particolare l’art. 15 secondo cui le pubbliche amministrazioni possono stipulare fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune di carattere pubblico;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTE la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e in particolare, l’articolo 11, comma 2-*bis*, così come introdotto dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 (CUP) che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*” e la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, con cui è stata istituita l'AgID;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014, che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”, ed in particolare l'art. 5 comma 6, laddove prevede che:

“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, ed in particolare:

- l'art. 26-*bis* con il quale viene istituita l'unità di missione per l'attuazione del PNRR (di seguito “**Unità di missione**”), quale ufficio dirigenziale di livello generale straordinario per il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero, nonché delle attività di gestione, monitoraggio e controllo, previste dall'articolo 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- gli artt. 33 e 35 ai sensi dei quali è stata istituita, in qualità di ufficio dirigenziale di livello generale dotato di autonomia speciale, la *Digital Library*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2020, al numero 930, con il quale è stato attribuito all'arch. Laura Moro l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della *Digital Library*, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrative contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 1, comma 1044, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTO il decreto–legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 20 aprile 2021, con il quale è stato confermato l'incarico di direttore generale dell'AgID all'ing. Francesco Paorici, già conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto–legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;

VISTO il decreto–legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e in particolare:

- l’articolo 6 ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l’articolo 50, comma 3, ai sensi del quale nel caso di interventi finanziati con risorse del PNRR i relativi contratti divengono efficaci con la stipulazione degli stessi;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia*”;

VISTO il “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*” (di seguito “**PNRR**” o “**Piano**”) presentato dall’Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione responsabile degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*” e, in particolare, l’articolo 10, commi 1-6, che definiscono alcune procedure per l’attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale sono state rese note le procedure per la

gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo e, in particolare, l'art. 2, comma 4, che prevede che per le Amministrazioni dello Stato, titolari di interventi o responsabili della loro diretta attuazione, vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell'ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la nota n. 281033 del 10 novembre 2021, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che in favore del Ministero della cultura è stata attivata la contabilità speciale numero 6285 denominata *“PNRR-MINISTERO CULTURA”* e che allegato 1 della medesima nota sono indicati i Codici di ciascuno degli investimenti assegnati alla titolarità del Ministero della cultura;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;

VISTO il decreto del Segretariato generale del Ministero della cultura 20 gennaio 2022, rep. n. 10, recante *“Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura”*, che abroga il precedente decreto del 7 luglio 2021, rep. n. 528;

VISTO il decreto ministeriale 3 febbraio 2022, rep. n. 46, recante *“Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura”*, registrato dalla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, al numero 461;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

RICHIAMATO l'art. 26-bis del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, pubblicato in G.U. del 15 settembre 2021, ai sensi del quale presso il Segretariato Generale è istituita l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

CONSIDERATO che il PNRR, che prevede investimenti e riforme in relazione a tre settori strategici – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali, denominata “*Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura*”, ha l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l’innovazione del sistema produttivo. All’interno della missione M1, il Ministero della cultura (“**MiC**” o “**Ministero**”), insieme al Ministero del turismo per le parti di rispettiva competenza, è titolare della componente C3 denominata “*Cultura e Turismo 4.0*” (di seguito “**M1C3**”);

CONSIDERATO che nell’ambito della M1C3 è previsto l’investimento 1.1. denominato “*Digital Strategy and Platforms for Cultural Heritage*” (di seguito “**Investimento Digital Strategy**”) proposto dal Ministero per l’attuazione della strategia nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, con l’obiettivo di creare un ecosistema digitale della cultura, basato su un insieme coordinato e interdipendente di infrastrutture e piattaforme per la creazione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conservazione, distribuzione e fruizione di risorse culturali digitali;

CONSIDERATO che la *Digital Library* ha il compito di coordinare e promuovere programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero e che, in virtù di questa funzione istituzionale, è stata designata quale Struttura attuatrice dell’Investimento *Digital Strategy* per effetto del decreto del Segretario generale sopra richiamato;

CONSIDERATO che l’Investimento *Digital Strategy* si articola in 12 sub-investimenti e che tra i *Servizi abilitanti*, che mirano a sviluppare un’infrastruttura (hardware e software) per la gestione delle risorse digitali e per l’orchestrazione di servizi e procedure, è presente il sub-investimento 1.1.2 denominato “*Sistema di certificazione dell’identità digitale dei beni culturali*” (di seguito anche “**sub-investimento 1.1.2**”) che ha l’obiettivo di creare un Sistema di certificazione dell’identità digitale dei beni culturali; in particolare, al pari di quello che avviene con SPID per le persone fisiche, l’identità digitale dei beni culturali è l’elemento abilitante per la gestione dei procedimenti amministrativi di tutela e valorizzazione all’interno del portale dei servizi al cittadino ed è inoltre elemento essenziale per connettere le risorse culturali digitali ai beni culturali fisici a cui si riferiscono;

CONSIDERATO che nell’ambito del sub-investimento 1.1.2, la *Digital Library* assume il ruolo di Soggetto attuatore, come previsto nella documentazione trasmessa alla Commissione europea;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate al Ministero della cultura, previste per l’attuazione del sub-investimento 1.1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), così come riportato nella *Tabella A* allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, sono pari ad euro 16 milioni;

VISTA la determina direttoriale del 6 dicembre 2021, n. 6, con la quale, in relazione agli obiettivi e alle scadenze connesse all’attuazione del sub-investimento 1.1.2, è stata approvata la “*Scheda progetto*” che definisce obiettivi, tempi e costi di detto sub-investimento;

CONSIDERATO che, in relazione al sub-investimento 1.1.2, il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze prevede, tra le *milestone* a rilevanza nazionale (M1C3-00-ITA-1), la stipula di un accordo di *partnership* con l’AgID (“**Accordo**”) per l’implementazione del processo di

certificazione dell'identità digitale del patrimonio culturale e che tale collaborazione è stata prevista nella documentazione trasmessa alla Commissione europea;

CONSIDERATO che l'Istituto, con la determina direttoriale 21 dicembre 2021, n. 34, ha disposto di procedere, sulla base di quanto previsto nella *Scheda progetto* approvata con la determina direttoriale del 6 dicembre 2021 sopra citata, all'adesione all'Accordo Quadro ID 2069 “*Affidamento di servizi di digital transformation per le Pubbliche amministrazioni*”, Lotto 2 - Digitalizzazione dei processi, stipulando un contratto di servizio con il RTI costituito da Accenture S.p.A (mandataria), EY Advisory S.p.A., Luiss Guido Carli, per il disegno del modello di erogazione del servizio digitale e del processo ad esso sotteso;

CONSIDERATO che l'AgID ha il compito di assicurare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, anche in attuazione dell'articolo 117, comma 2, *lettera r)* della Costituzione, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati, perseguendo il massimo livello di utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese;

RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali, in particolare per ciò che attiene alla definizione delle regole e all'identificazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla costruzione di un Sistema di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali intesi sia come beni fisici che come nativi digitali, mediante la sottoscrizione di un Accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle suddette attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione europea di riferimento e dal citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

CONSIDERATO che l'ANAC, con la delibera n. 567 del 31 maggio 2017, ha puntualizzato al riguardo che “*(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d. Lgs.50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico*” e che “*La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l.241/1990, ai sensi del quale "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.*”;

CONSIDERATO che il fine perseguito è un interesse di natura pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'Accordo tra le Parti discende una reale suddivisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che, pertanto, entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle Parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le Parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il sub-investimento 1.1.2 è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo;

CONSIDERATO che con la su citata circolare del Ministro dell'economia e finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea, del 18 gennaio 2022, n.4, vengono precisati quali siano i costi ammissibili del personale imputabili al PNRR;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra le parti, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti normative, della giurisprudenza consolidata nonché dei principi generali dell'attività amministrativa (ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241), e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, ed in particolare la produzione di 65 milioni di nuove risorse digitali pubblicate ed accessibili tramite la piattaforma della *Digital Library* entro dicembre 2025 [*Target di monitoraggio a rilevanza Europea M1C3-2*];

VISTA la nota del 22 dicembre 2021, prot. 25398, acquisita agli atti al prot. n. 912, con la quale l'AgID si è resa disponibile a supportare la *Digital Library* in termini di progettazione e definizione del modello di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali;

RICHIAMATA la determina direttoriale 11 luglio 2022, n. 30, con la quale la *Digital Library* ha disposto di procedere con la sottoscrizione dell'Accordo in relazione al sub-investimento 1.1.2 e approvato i relativi allegati (i) "*Piano attività*", relativo a responsabilità e tempistiche delle attività e (ii) "*Piano economico*", inerente alle stime dei costi massimi connessi alle attività, distinti tra acquisizione di servizi e costi per il personale da imputare al sub-investimento 1.1.2;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

1. Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:

- a) Amministrazione centrale titolare di intervento: Ministero della cultura;
- b) Intervento: intervento indicato come Missione M1, Componente C3, Investimento 1.1 "*Digital Strategy and Platforms for Cultural Heritage*";
- c) Sub-investimento 1.1.2: sub-investimento M1 C3 1.1.2 "*Sistema di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali*", incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della cultura e per cui è attribuito un finanziamento complessivo di 16 milioni di euro;

- d) Soggetto attuatore del sub-investimento 1.1.2: Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - *Digital Library*;
- e) Soggetto esecutore coinvolto nella realizzazione del sub-investimento 1.1.2 e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile: Agenzia per l'Italia Digitale - AgID;
- f) le Parti: *Digital Library* e AgID;
- g) Scheda progetto: scheda elaborata dalla *Digital Library* e approvata con la determina direttoriale 6 dicembre 2021, n. 6, che definisce, in generale, obiettivi, tempi e costi del sub-investimento 1.1.2;
- h) Piano attività: riporta la descrizione delle responsabilità e delle tempistiche rispetto alle attività in funzione della realizzazione del sub-investimento 1.1.2;
- i) Piano operativo: documento che verrà trasmesso da AgID a seguito della sottoscrizione dell'Accordo al fine di descrivere gli aggiornamenti attuativi del Piano attività;
- j) Piano economico: documento che racchiude in un conto economico previsionale le stime dei costi massimi connessi alle attività in relazione al sub-investimento 1.1.2;

2. Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati Scheda progetto, Piano attività e Piano economico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

3. Interesse pubblico comune alle parti

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per l'attuazione di alcune attività dell'Intervento così come descritte nell'allegato Piano attività.

2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l'Intervento, garantendo il raggiungimento delle *milestone* elencate nella Scheda progetto allegata e la relativa rendicontazione.

4. Oggetto, finalità e termini di attuazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del sub-investimento 1.1.2, per ciò che attiene alla definizione delle regole e all'identificazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla costruzione di un Sistema di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali, definendo gli obblighi, le procedure di rendicontazione e di pagamento. Le azioni previste dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nella Scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le Parti e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento della medesima Scheda progetto.

Per la realizzazione delle attività, l'importo stanziato è di euro 1.309.332,00, come meglio indicato nel Piano economico.

2. Il Soggetto attuatore affida ad AgID l'attuazione delle attività relative al sub-investimento 1.1.2, così come descritte nel Piano attività allegato, alle condizioni di cui al presente Accordo.
3. Le attività, indicate nel Piano attività, dovranno essere avviate da AgID a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
4. AgID si impegna, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, a trasmettere al Soggetto attuatore il Piano operativo.

5. Referenti delle Parti e Comitato di attuazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività.
2. I referenti designati dalle parti sono: per la *Digital Library* l'arch. Antonella Negri; per AgID la dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri (o un suo delegato).
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'altra parte.
4. Le Parti inoltre costituiscono un Comitato di Attuazione, composto da cinque componenti, di cui tre nominati dal Soggetto attuatore e due da AgID.
5. Il Comitato di Attuazione supporta le Parti nell'esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del presente Accordo e, in particolare:
 - garantisce il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
 - esamina i contenuti dei *report* prodotti nel corso di attuazione ed evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti;
 - assicura che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR.
6. Nell'ambito del Comitato di Attuazione verranno, infine, monitorate le attività eventualmente contemplate in altri investimenti finanziati dal PNRR e/o da altre fonti finanziarie funzionali al raggiungimento degli obiettivi del sub-investimento in oggetto, al fine di concordare le azioni più opportune per il raggiungimento di *milestone* e *target*. In particolare, sarà cura dei referenti di AGID segnalare per tempo eventuali ritardi di attività interdipendenti, imputabili ad altri soggetti, che possono incidere sul raggiungimento dei citati *target*.

6. Compiti in capo al Soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore si obbliga a:
 - a. assicurare che le attività poste in essere da AgID siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
 - b. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione, nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo del sub-investimento;
 - c. presidiare in modo continuativo l'avanzamento degli interventi e dei relativi *milestone* e *target*, vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni

- correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi;
- d. verificare che AgID svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli afferenti al conseguimento di *milestone* e *target* di pertinenza degli interventi finanziati, in base alle indicazioni fornite dal Servizio Centrale PNRR;
 - e. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per *milestone* e *target* della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo stesso;
 - f. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
 - g. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241;
 - h. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
 - i. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del *tagging* clima e digitale;
 - j. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - k. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
 - l. fornire tempestivamente ad AgID le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati;
 - m. garantire il massimo e tempestivo supporto ad AgID per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
 - n. elaborare le informazioni fornite da AgID ai fini della presentazione all'Unità di missione delle relazioni di attuazione periodiche e finali;
 - o. collaborare alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate da AgID.

7. Compiti in capo ad AgID

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, AgID si obbliga a:
 - a. garantire il tempestivo avvio e la realizzazione delle attività indicate nel Piano attività;

- b. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione responsabile gli interventi effettuati;
- c. rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, indicando il CUP del sub-investimento 1.1.2 su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione della linea d'intervento;
- d. assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 3 agosto 2016, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- e. effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese prima della loro rendicontazione al Soggetto attuatore, attraverso la compilazione di apposite check list di controllo di cui al successivo articolo 10, comma 2;
- f. presentare al Soggetto attuatore la rendicontazione della spesa, nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 10, nonché di *milestone e target*;
- g. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- h. comunicare al Soggetto attuatore le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle Finanze;
- i. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire *milestone e target* previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
- j. garantire la reperibilità della documentazione utile all'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria;
- k. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE)2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione responsabile degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione

- del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase “*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*”;
- l. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DSNH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del *tagging* clima e digitale;
 - m. garantire, qualora pertinenti, l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - n. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo quanto previsto al successivo art. 8, comma 4, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DSNH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei *tagging* climatici e digitali stimati;
 - o. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di *milestone* e *target*, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DSNH e, ove pertinente in base alla Misura, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei *tagging* climatici e digitali stimati;
 - p. fornire su richiesta del Soggetto attuatore ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
 - q. fornire la necessaria collaborazione all'Unità di Audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
 - r. garantire e periodicamente aggiornare la definizione e orientamento di quanto realizzato secondo quanto definito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 dello stesso decreto.
 - s. collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico del Soggetto attuatore, per tutta la durata del presente Accordo;
 - t. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Soggetto attuatore sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.

8. Obblighi e responsabilità delle Parti

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità al Piano Attività e al Piano operativo, con le scadenze previste da *milestone* e *target*, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano attività e al Piano operativo, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo adottato dall'Amministrazione titolare di interventi PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR;
4. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali ed europei preposti ai controlli della documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli *in loco*, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea applicabile.
6. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
7. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
8. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione del presente Accordo, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
9. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo. A tal fine, le Parti convengono che il rispetto della tempistica per l'attuazione dell'Intervento costituisce elemento prioritario ed essenziale.
10. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'Intervento;
- c. eseguire le attività di monitoraggio utili a procedere alla verifica del programma dell'Intervento secondo la *governance* di progetto così come descritta negli allegati;
- d. attivare, nell'ambito delle rispettive competenze, tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione dell'Intervento.

9. Risorse e circuito finanziario

1. Per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, il Soggetto attuatore riconosce ad AgID l'importo così come definito nel Piano economico, come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano operativo.
2. Successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo, il Soggetto attuatore, su richiesta di AgID, rende disponibile a quest'ultimo una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% dell'importo di cui al comma 1. Le successive richieste di trasferimento delle risorse a titolo di rimborso potranno essere inoltrate da AgID dopo aver condiviso la documentazione giustificativa della spesa, che il Soggetto attuatore inserirà nel sistema informativo di cui al successivo articolo 10, comma 1, al fine di attestare lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi *target* e *milestone*. Il Soggetto attuatore, verificata la corretta documentazione, dopo l'inserimento nel citato sistema informativo, trasferisce le risorse ad AGID.
3. L'ammontare complessivo dei trasferimenti dal Soggetto attuatore ad AgID non supera il 90% dell'importo riconosciuto ad AgID di cui al comma 1 del presente articolo. La quota a saldo, pari al 10% dell'importo riconosciuto, sarà trasferita sulla base della presentazione da parte di AgID della richiesta attestante la conclusione delle attività, nonché il raggiungimento dei relativi M&T, in coerenza con le risultanze del citato sistema informativo.
4. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario dovranno essere motivate e preventivamente comunicate al Soggetto attuatore e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 15% della voce di costo indicata nel Piano economico.

10. Monitoraggio e rendicontazione delle spese

1. AgID, secondo le indicazioni fornite dal Soggetto attuatore, si impegna a collaborare alle attività di monitoraggio al fine di garantire la coerenza rispetto al sistema informativo ReGiS messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze - o su altra piattaforma informatica per la quale sia garantita la piena interoperabilità con il sistema ReGiS - fornendo la documentazione attestante il conseguimento di *milestone* e *target* ed ogni altro documento richiesto a tal fine e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna attività, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche indicate dal Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. AgID, pertanto, dovrà inoltrare almeno bimestralmente, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa-contabile ordinaria sul 100% delle spese, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, unitamente alle *check list* di controllo definite in linea con le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Variazioni del Piano attività

1. Le variazioni al Piano attività allegato al presente Accordo dovranno essere concordate tra le Parti.
2. Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività non concordate.
3. Il Soggetto attuatore si riserva comunque la facoltà di indicare ad AgID le modifiche da apportare al Piano attività e al successivo Piano operativo al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti. Le modifiche al Piano attività non comportano alcuna revisione dell'Accordo e saranno approvate sempre nel rispetto della tempistica indicata per il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR.

12. Riduzione e revoca dei contributi

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di *milestone* e *target* dell'intervento oggetto del presente Accordo, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg.(UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art. 8 comma 1, fino all'eventuale totale revoca del contributo stesso, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo, nonché l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 13, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, AgID si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto attuatore tali problematiche.
3. Qualora dalle verifiche del Soggetto attuatore, anche nell'ambito del Comitato di Attuazione di cui all'articolo 5, risulti che AgID è in ritardo sulle tempistiche previste nel Piano attività e nel Piano operativo, il Soggetto attuatore, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo ad AgID che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Le Parti si impegnano a concordare un Piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.
4. Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini fissati dal Piano operativo o dal Piano attività e/o di mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, il Soggetto attuatore potrà revocare il contributo ad AgID.

5. Il Soggetto attuatore adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di *target* e *milestone* stabiliti nel PNRR; laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili ad AgID, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dall'Amministrazione responsabile in raccordo con il Servizio Centrale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

13. Affidamenti a fornitori

1. Per lo svolgimento delle attività previste, AgID può avvalersi di propri fornitori, del cui operato è responsabile in via esclusiva, garantendo, nelle relative procedure di affidamento, l'osservanza delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente.

14. Durata ed efficacia

1. Il presente Accordo ha durata sino al 30 giugno 2026 e acquisisce efficacia nei confronti delle Parti a seguito dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione presso i competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell'Accordo, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

15. Poteri sostitutivi

1. In caso di mancato adempimento da parte di AgID di quanto previsto nel presente Accordo, nel Piano operativo e nel Piano attività, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Soggetto attuatore assegna ad AgID un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Soggetto attuatore procede con l'esercizio dei poteri sostitutivi.

16. Modifiche

1. Il presente Accordo, il Piano operativo e il Piano attività possono essere modificati/integrati, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'Intervento.

17. Riservatezza e protezione dei dati personali

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
4. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente scambiate le informazioni sul trattamento dei dati personali afferenti al proprio personale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;
5. Nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a trattare i dati personali per il solo perseguimento delle finalità del presente Accordo e in aderenza ai principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 nonché nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali;
6. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti trattano i dati personali agendo quali titolari autonomi.

18. Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno del presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra le Parti, la competenza del Foro è determinata in base alla normativa vigente.
3. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo, al ricorrere dei presupposti di legge.
4. Il presente Accordo si compone di 18 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Istituto centrale per la digitalizzazione del
patrimonio culturale - *Digital Library*
Il Direttore
Arch. Laura Moro

Agenzia per l'Italia Digitale
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Paorici

Allegati:

- Allegato 1 – Piano attività;
- Allegato 2 – Piano economico.